



PROVINCIA DI MANTOVA

Deliberazione del Consiglio Provinciale

Seduta del **17/02/2022 ore 18:00** Atto n. **2**

Consiglieri assegnati 12 - Consiglieri in carica 12 - Presidente 1 PRESENTI N. 12

	PRESENTI	ASSENTI
1) BOTTANI CARLO	X	-
2) APORTI FRANCESCO	X	-
3) BAZZI ANNALISA	X	-
4) CHIAVENTI PIETRO	-	X
5) CHILESI BARBARA	X	-
6) DI VITO MATTIA GERONIMO	X	-
7) GAZZANI MASSIMILIANO	X	-
8) PALAZZI MATTIA	X	-
9) PANIZZI DONATELLA	X	-
10) PERLARI LUCA	X	-
11) TERZI CLAUDIO	X	-
12) TORCHIO GIUSEPPE	X	-
13) VOLPI ENRICO	X	-

Partecipa alla seduta il Segretario Generale
Sacchi Maurizio

OGGETTO:

DETERMINAZIONE DEGLI INDIRIZZI PER LA NOMINA, DESIGNAZIONE E REVOCA DEI RAPPRESENTANTI DELLA PROVINCIA PRESSO ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI. ESAME ED APPROVAZIONE

DECISIONE

Il Consiglio Provinciale adotta gli indirizzi per la nomina e designazione dei rappresentanti della Provincia presso enti, aziende e istituzioni, nonché per la nomina/designazione dei rappresentanti del Consiglio stesso presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservati dalla legge.

CONTESTO DI RIFERIMENTO E MOTIVAZIONE

PREMESSO che:

- ✓ il regolamento del Consiglio, all'art. 7, dispone che il Consiglio è competente a definire gli indirizzi per le nomine e le designazioni dei rappresentanti della Provincia presso Enti, Aziende ed Istituzioni;
- ✓ il Consiglio, sulla base dei suddetti indirizzi, nei casi residuali in cui permane la competenza alle nomine da parte dell'organo collegiale, *"procede alla nomina dei propri rappresentanti presso Enti, Aziende ed Istituzioni ed alle relative sostituzioni in caso di dimissioni o revoca"*;
- ✓ lo statuto dell'ente conferma tale competenza del Consiglio, all'articolo 26 comma 2 ultimo capoverso, in merito all'adozione degli atti fondamentali indicati dall'art. 42 del testo unico degli enti locali, fra cui rientrano, alla lettera m, *"la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, aziende ed istituzioni, nonché nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge"*;
- ✓ l'art. 30 dello statuto vigente sopra richiamato stabilisce che *"al fine di svolgere un efficace controllo e coordinamento sulla rispondenza fra le direttive del Consiglio Provinciale e le attività di enti, aziende ed istituzioni, la Provincia nomina, presso gli organi di amministrazione di questi ultimi, i propri rappresentanti"*;
- ✓ il Presidente dell'ente, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede, nel corso del mandato, alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti della Provincia presso Enti, Aziende ed Istituzioni.

NORMATIVA

RICHIAMATO:

- ✓ l'articolo 33 del vigente statuto provinciale intitolato: *"il Presidente della Provincia"*;
- ✓ l'articolo 42, comma 2, lett.m) del D.Lgs del 18 agosto 2000, n. 267 intitolato *"attribuzioni dei consigli"*;
- ✓ l'articolo 50 comma 8 dello stesso D.Lgs del 18 agosto 2000, n. 267 intitolato: *"competenze del Sindaco e del Presidente della Provincia"*;
- ✓ l'articolo 1 comma 55 secondo periodo della Legge 7 aprile 2014 n. 56, intitolata *"disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni"* che così testualmente recita: *"Il Consiglio è l'organo di indirizzo e controllo, propone all'assemblea lo statuto, approva regolamenti, piani, programmi; approva o adotta ogni altro atto ad esso sottoposto dal presidente della provincia; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. Su proposta del presidente della provincia il consiglio adotta gli schemi di bilancio da sottoporre al parere dell'assemblea dei sindaci. A seguito del parere espresso dall'assemblea dei sindaci con i voti che rappresentino almeno un terzo dei Comuni compresi nella provincia e la maggioranza della popolazione complessivamente residente, il Consiglio approva in via definitiva i bilanci dell'ente."*

PARERI E ATTI DI ORGANIZZAZIONE INTERNA

DATO ATTO che con il presente atto vengono adottati indirizzi da parte del Consiglio e che, pertanto, ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs n. 267 del 2000 non necessita del parere in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente competente.

Tutto ciò premesso,
con votazione espressa nelle forme di legge, il cui esito viene di seguito riportato:

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Presenti 12, Votanti 12

Favorevoli: n. 12 Bottani, Aporti, Bazzi, Chilesi, Di Vito, Gazzani, Palazzi,
Panizzi, Perlari, Terzi, Torchio, Volpi

Contrari: n. 0

Astenuti: n. 0

Unanimità

DELIBERA

1.DI ADOTTARE i seguenti indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti della Provincia presso enti, aziende, ed istituzioni, sulla base dei quali il Presidente della Provincia o il Consiglio, nei casi espressamente previsti dalla legge, provvederanno alle rispettive nomine o designazioni:

CRITERI GENERALI:

- ✓ criterio prioritario di scelta del nominato/designato sarà la coerenza con gli indirizzi politici e programmatici dell'amministrazione, ovvero la ritenuta idoneità del nominato a garantire, nell'esercizio dell'incarico amministrativo presso l'Ente di destinazione, una gestione coerente con gli indirizzi di politica amministrativa della Provincia di cui il designato costituisce espressione;
- ✓ nelle nomine e nelle designazioni dovranno essere assicurate condizioni di pari opportunità ai sensi del Codice delle Pari Opportunità fra uomo e donna adottato con decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 e dell'articolo 51 della costituzione;
- ✓ i rappresentanti della Provincia dovranno possedere i seguenti requisiti:
- ✓ cittadinanza italiana oppure in uno stato dell'unione europea;
- ✓ godimento dei diritti civili e politici del paese di provenienza;
- ✓ avere i requisiti per essere eletti consiglieri comunali, se cittadini italiani oppure avere i requisiti per essere eletti nelle rispettive assemblee elettive degli stati membri dell'unione;

INCANDIDABILITA', INCOMPATIBILITÀ, INCONFERIBILITA' DELL'INCARICO

- ✓ non trovarsi in una delle cause ostative alla candidatura a Consigliere Provinciale di cui all'articolo 10 comma 1 del D.Lgs. 31.12.2012 n. 235 "*incandidabilità alle cariche elettive negli enti locali*", o in una delle cause di sospensione o decadenza di diritto di cui all'articolo 11 del medesimo decreto (*vedi nota in calce *1*) e non avere procedimenti penali in corso per reati contro il patrimonio o contro la pubblica amministrazione (da intendersi come situazione derivante da rinvio a giudizio) e non essere stati sottoposti a misure di prevenzione e sicurezza;

- ✓ non essere stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera d), e commi da 2 a 7 del Dlgs n. 39/2013 "*inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione*" (vedi nota in calce**2);
- ✓ non svolgere attività professionali imprenditoriali incompatibili o confliggenti con gli scopi e gli interessi dell'ente, azienda, istituzione in cui si viene nominati;
- ✓ non avere motivi di conflitto in atto con la Provincia di Mantova e con l'ente per il quale ci si candidi;
- ✓ non trovarsi in alcuna situazione di inconferibilità/incompatibilità stabilita dalla legge (D.Lgs. n. 39/2013) per gli enti rientranti nell'ambito di competenza della legge e dagli statuti degli enti interessati dalle nomine;
- ✓ non essere stato destituito o dispensato da un impiego precedente espletato in una pubblica amministrazione, nonché essere decaduto da un precedente impiego;
- ✓ non trovarsi in uno stato di interdizione, inabilitazione o fallimento fino alla sentenza di riabilitazione, o essere stato condannato a una pena che comporta l'interdizione anche temporanea ai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi;
- ✓ non essere stato revocato, per motivate ragioni, dalla carica assunta a seguito di nomina o designazione da parte della Provincia di Mantova, presso enti, aziende e istituzioni;
- ✓ non trovarsi nella condizione di coniuge, ascendente, discendente, parente e affine fino al terzo grado civile del Presidente della Provincia.
- ✓ non trovarsi nella condizione di affine o parente entro il quarto grado con amministratori o dirigenti di aziende enti e istituzioni in cui ci si candidi;
- ✓ in caso di nomine in aziende/società, non essere titolari, soci illimitatamente responsabili, amministratori, dipendenti con poteri di rappresentanza e di coordinamento di imprese che esercitano attività concorrenti o comunque connesse con i servizi per i quali l'azienda o la società sono costituite, operanti nel medesimo territorio;
- ✓ il conferimento delle cariche a favore di lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza è consentito esclusivamente a titolo gratuito secondo le previsioni dell'art. 5, comma 9 del D.l. n. 95/2012 convertito nella legge n. 135/2012 (vedi nota in calce ***3).

DIVIETI

- ✓ ai rappresentanti dell'ente, per la durata del loro mandato, è vietato assumere incarichi di consulenza remunerati dagli enti, aziende e istituzioni a cui sono stati designati, nonché da società da questi controllate, pena la decadenza dal mandato.

REQUISITI CULTURALI E PROFESSIONALI

- ✓ i rappresentanti della Provincia presso enti aziende e istituzioni debbono essere scelti con criteri di competenza politico-amministrativa, professionalità ed idoneità in relazione alla natura dell'incarico da ricoprire.
- ✓ La competenza, la professionalità ed idoneità sono desunte, in linea di massima, dai titoli di studio, dalle esperienze ed attività pregresse di amministrazione in aziende pubbliche e private, da particolari esperienze acquisite in campo imprenditoriale, dall'aver ricoperto cariche pubbliche, da attività di insegnamento, docenza etc., nonché da un peculiare impegno sociale e civile.
- ✓ Il possesso di tali requisiti dovrà essere documentato con adeguato "curriculum".

ADEMPIMENTI DEI SOGGETTI NOMINATI O DESIGNATI

- ✓ i rappresentanti della Provincia presso enti, aziende e istituzioni sono tenuti, nell'espletamento del loro mandato, ad attenersi alle linee programmatiche di mandato e ad ogni altro atto di indirizzo.
- ✓ Con l'accettazione della nomina, il rappresentante si assume gli obblighi di relazione e di informazione rispetto all'attività degli enti in cui è nominato/designato e l'impegno al rispetto degli indirizzi che gli vengono comunicati con il decreto di nomina.
- ✓ Gli indirizzi possono essere comunicati anche in seguito, dopo che sono stati approvati, se adottati successivamente.
- ✓ Il Presidente, i Consiglieri delegati e i Dirigenti di riferimento competenti negli ambiti di competenza dell'ente partecipato possono richiedere, in qualsiasi momento, informazioni, dati, relazioni alle persone nominate.
- ✓ I nominati sono tenuti a riferire e relazionare al Presidente su sua richiesta o direttamente quando ve ne sia la necessità, sull'attività svolta e sull'andamento gestionale degli enti in cui operano.

REVOCA

- ✓ Il Presidente può revocare, ai sensi del comma 8 dell'articolo 50 del testo unico degli enti locali, la persona nominata o designata quando viene a mancare il rapporto fiduciario, quando la persona nominata, nell'espletamento delle proprie funzioni non si conforma agli indirizzi programmatici dell'amministrazione, quando è inadempiente nell'osservanza dei propri doveri e in genere agli obblighi definiti espressamente nei decreti di nomina e in caso di negligenza nella cura degli interessi dell'ente.
- ✓ Il Presidente, prima della revoca, comunica all'interessato le contestazioni e il soggetto nominato potrà, nei termini stabiliti, opporre le proprie argomentazioni a difesa.
- ✓ Il provvedimento di revoca dovrà essere adeguatamente motivato.

CESSAZIONI, DIMISSIONI E DECADENZA

- ✓ In caso di cessazione dall'incarico, per qualsiasi causa (morte, dimissioni, decadenza e revoca, incompatibilità o incapacità) previste da leggi, regolamenti e Statuti, il Presidente, nel rispetto degli indirizzi di cui agli articoli precedenti, entro 30 giorni dalla vacanza o cessazione, provvede alla relativa surroga. Compete pure al Presidente la pronuncia di decadenza di un rappresentante per i casi di incompatibilità previsti dalla legge, dallo Statuto provinciale, dai regolamenti, o dagli Statuti o Regolamenti degli Enti, Aziende ed Istituzioni di cui il rappresentante è componente.
- ✓ Le dimissioni producono effetto dalla data della notifica ed accettazione del provvedimento di surroga.
- ✓ Il provvedimento di revoca produce effetto dalla data della notifica.
- ✓ La comunicazione della decadenza - salvo diverse indicazioni della legge, Statuto o Regolamento - produce effetto dal giorno della notifica all'interessato.

RAPPRESENTANZA DELLE MINORANZE

- ✓ Il Presidente nel caso in cui sia prevista per legge, regolamento o statuto dell'ente, azienda o Istituzione, la rappresentanza della minoranza consiliare, prima di procedere alla nomina o designazione di cui trattasi, invita i Capigruppo Consiliari di minoranza a designare, ove possibile congiuntamente e per iscritto, il candidato o i candidati aventi i requisiti di cui ai precedenti articoli.
- ✓ In caso di designazione disgiunta la scelta sarà effettuata motivatamente dal Presidente che ne relazionerà al Consiglio Provinciale.

- ✓ I Capigruppo sono comunque tenuti ad allegare all'atto di designazione il "curriculum vitae" che illustri le esperienze tecniche, professionali e amministrative delle persone designate.
- ✓ Le designazioni devono pervenire entro il termine fissato nella richiesta, di norma non inferiore a quindici giorni. In caso di mancata comunicazione della designazione entro il termine prefissato il Presidente provvederà autonomamente.

PUBBLICITÀ

- ✓ Sono garantite forme di pubblicità preventiva al fine di consentire, oltre che ai Consiglieri, agli Ordini e ai Collegi professionali, alle Associazioni economiche e sindacali, alle Associazioni e ai Cittadini di formulare proposte di candidatura.
- ✓ La nomina deve sempre essere preceduta dalla pubblicazione di un avviso pubblico.
- ✓ I decreti di nomina/designazione presidenziale e le delibere del consiglio di nomina di propria competenza, sono pubblicati all'albo pretorio online del sito istituzionale della Provincia, nelle modalità di legge.

IMMEDIATA ESEGUIBILITA' DELL'ATTO

RICHIAMATO l'art. 134, comma 4 del TUEL approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

con votazione espressa nelle forme di legge, il cui esito viene di seguito riportato:

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Presenti 12, Votanti 12

Favorevoli: n. 12 Bottani, Aporti, Bazzi, Chilesi, Di Vito, Gazzani, Palazzi,
Panizzi, Perlari, Terzi, Torchio, Volpi

Contrari: n. 0

Astenuti: n. 0

Unanimità

D I C H I A R A

la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA

Il Presidente BOTTANI dà la parola al Segretario Generale Dr.Maurizio Sacchi che illustra la proposta di deliberazione, come da registrazione audio video integrale della seduta, conservata a norma di legge.

Indi il Presidente dichiara aperta la discussione e nessun Consigliere chiede di intervenire.

Nota *1

DECRETO LEGISLATIVO 31 dicembre 2012, n. 235

Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

Art. 10 *Incandidabilità alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali*

In vigore dal 5 gennaio 2013

1. Non possono essere candidati alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'*articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, presidente e componente degli organi delle comunità montane:

a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'*articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309*, o per un delitto di cui all'*articolo 73* del citato testo unico concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplosive, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

b) coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);

c) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale;

d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati nella lettera c);

e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;

f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'*articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159*.

2. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza:

a) **del consiglio provinciale**, comunale o circoscrizionale;

b) della giunta provinciale o **del presidente**, della giunta comunale o del sindaco, di assessori provinciali o comunali.

3. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha provveduto alla nomina o alla convalida dell'elezione è tenuto a

revocare il relativo provvedimento non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.

4. Le sentenze definitive di condanna ed i provvedimenti di cui al comma 1, emesse nei confronti di presidenti di provincia, sindaci, presidenti di circoscrizione o consiglieri provinciali, comunali o circoscrizionali in carica, sono immediatamente comunicate, dal pubblico ministero presso il giudice indicato nell'articolo 665 del codice di procedura penale, all'organo consiliare di rispettiva appartenenza, ai fini della dichiarazione di decadenza, ed al prefetto territorialmente competente.

Art. 11 *Sospensione e decadenza di diritto degli amministratori locali in condizione di incandidabilità*

1. Sono sospesi di diritto dalle cariche indicate al comma 1 dell'articolo 10: a) coloro che hanno riportato una condanna non definitiva per uno dei delitti indicati all'articolo 10, comma 1, lettera a), b) e c); b) coloro che, con sentenza di primo grado, confermata in appello per la stessa imputazione, hanno riportato, dopo l'elezione o la nomina, una condanna ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per un delitto non colposo; c) coloro nei cui confronti l'autorità giudiziaria ha applicato, con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

2. La sospensione di diritto consegue, altresì, quando è disposta l'applicazione di una delle misure coercitive di cui agli articoli 284, 285 e 286 del codice di procedura penale nonché di cui all'articolo 283, comma 1, del codice di procedura penale, quando il divieto di dimora riguarda la sede dove si svolge il mandato elettorale.

3. Nel periodo di sospensione i soggetti sospesi, ove non sia possibile la sostituzione ovvero fino a quando non sia convalidata la supplenza, non sono computati al fine della verifica del numero legale, né per la determinazione di qualsivoglia quorum o maggioranza qualificata.

4. La sospensione cessa di diritto di produrre effetti decorsi diciotto mesi. Nel caso in cui l'appello proposto dall'interessato avverso la sentenza di condanna sia rigettato anche con sentenza non definitiva, decorre un ulteriore periodo di sospensione che cessa di produrre effetti trascorso il termine di dodici mesi dalla sentenza di rigetto.

5. A cura della cancelleria del tribunale o della segreteria del pubblico ministero i provvedimenti giudiziari che comportano la sospensione sono comunicati al prefetto, il quale, accertata la sussistenza di una causa di sospensione, provvede a notificare il relativo provvedimento agli organi che hanno convalidato l'elezione o deliberato la nomina.

6. La sospensione cessa nel caso in cui nei confronti dell'interessato venga meno l'efficacia della misura coercitiva di cui al comma 1, ovvero venga emessa sentenza, anche se non passata in giudicato, di non luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione o provvedimento di revoca della misura di prevenzione o sentenza di annullamento ancorché con rinvio. In tal caso la sentenza o il provvedimento di revoca devono essere pubblicati nell'albo pretorio e comunicati alla prima adunanza dell'organo che ha proceduto all'elezione, alla convalida dell'elezione o alla nomina.

7. Chi ricopre una delle cariche indicate all'articolo 10, comma 1, decade da essa di diritto dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna o dalla data in cui diviene definitivo il provvedimento che applica la misura di prevenzione.

8. Quando, in relazione a fatti o attività comunque riguardanti gli enti di cui all'articolo 10, l'autorità giudiziaria ha emesso provvedimenti che comportano la sospensione o la decadenza dei pubblici ufficiali degli enti medesimi e vi è la necessità di verificare che non ricorrano pericoli di infiltrazione di tipo mafioso nei servizi degli stessi enti, il prefetto può accedere presso gli enti interessati per acquisire dati e documenti ed accertare notizie concernenti i servizi stessi.

9. Copie dei provvedimenti di cui al comma 8 sono trasmesse al Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 2, comma 2-quater, del

decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 110, e successive modificazioni

*Nota**2*

DECRETO LEGISLATIVO 8 aprile 2013, n. 39

Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1 commi 49 e 50 della legge 6 novembre 2012, n. 190

Capo II

Inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione

Art. 3 *Inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione*

In vigore dal 4 maggio 2013

1. A coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale * , non possono essere attribuiti:

- a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali;
- b) gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;
- c) gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale;
- d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;
- e) gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali del servizio sanitario nazionale.

2. Ove la condanna riguardi uno dei reati di cui all'*articolo 3, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 97*, l'inconferibilità di cui al comma 1 ha carattere permanente nei casi in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di procedimento disciplinare o la cessazione del rapporto di lavoro autonomo. Ove sia stata inflitta una interdizione temporanea, l'inconferibilità ha la stessa durata dell'interdizione. Negli altri casi l'inconferibilità degli incarichi ha la durata di 5 anni.

3. Ove la condanna riguardi uno degli altri reati previsti dal capo I del titolo II del libro II del codice penale, l'inconferibilità ha carattere permanente nei casi in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di procedimento disciplinare o la cessazione del rapporto di lavoro autonomo. Ove sia stata inflitta una interdizione temporanea, l'inconferibilità ha la stessa durata dell'interdizione. Negli altri casi l'inconferibilità ha una durata pari al doppio della pena inflitta, per un periodo comunque non superiore a 5 anni.

4. Nei casi di cui all'ultimo periodo dei commi 2 e 3, salve le ipotesi di sospensione o cessazione del rapporto, al dirigente di ruolo, per la durata del periodo di inconferibilità, possono essere conferiti incarichi diversi da quelli che comportino l'esercizio delle

competenze di amministrazione e gestione. È in ogni caso escluso il conferimento di incarichi relativi ad uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati, di incarichi che comportano esercizio di vigilanza o controllo. Nel caso in cui l'amministrazione non sia in grado di conferire incarichi compatibili con le disposizioni del presente comma, il dirigente viene posto a disposizione del ruolo senza incarico per il periodo di inconfiribilità dell'incarico.

5. La situazione di inconfiribilità cessa di diritto ove venga pronunciata, per il medesimo reato, sentenza anche non definitiva, di proscioglimento.

6. Nel caso di condanna, anche non definitiva, per uno dei reati di cui ai commi 2 e 3 nei confronti di un soggetto esterno all'amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico cui è stato conferito uno degli incarichi di cui al comma 1, sono sospesi l'incarico e l'efficacia del contratto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, stipulato con l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico. Per tutto il periodo della sospensione non spetta alcun trattamento economico. In entrambi i casi la sospensione ha la stessa durata dell'inconfiribilità stabilita nei commi 2 e 3. Fatto salvo il termine finale del contratto, all'esito della sospensione l'amministrazione valuta la persistenza dell'interesse all'esecuzione dell'incarico, anche in relazione al tempo trascorso.

7. Agli effetti della presente disposizione, la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p., è equiparata alla sentenza di condanna.

*** reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale:**

“Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione”

Si tratta dei seguenti reati:

- 1) 314 peculato
- 2) 315 malversazione a danno di privati
- 3) 316 peculato mediante profitto dell'errore altrui
- 4) 316 bis malversazione a danno dello stato
- 5) 316 ter indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato
- 6) 317 concussione
- 7) 317 bis pene accessorie
- 8) 318 corruzione per l'esercizio della funzione
- 9) 319 corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio
- 10) 319 bis circostanze aggravanti
- 11) 319 ter corruzione in atti giudiziari
- 12) 319 quater induzione indebita a dare o promettere utilità
- 13) 320 corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio
- 14) 321 pene per il corruttore
- 15) 322 istigazione alla corruzione
- 16) 322 bis peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della corte penale internazionale o di organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati Esteri
- 17) 322 ter confisca
- 18) 323 abuso d'ufficio
- 19) 323 bis circostanza attenuante
- 20) 324 interesse privato in atti d'ufficio
- 21) 325 utilizzazioni di invenzioni o scoperte conosciute per ragioni d'ufficio

- 22)326 rivelazione e utilizzazione di segreti d'ufficio
- 23)327 eccitamento al dispregio e incitamento al vilipendio delle istituzioni, delle leggi e degli atti delle autorità
- 24)328 rifiuto di atti d'ufficio- omissione
- 25)329 rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza pubblica
- 26)330 abbandono collettivo di uffici pubblici, impieghi, servizi o lavoro
- 27)331 interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità
- 28)332 omissione di doveri d'ufficio in occasione di abbandono di doveri d'ufficio o di interruzione di un pubblico servizio
- 29)333 abbandono individuale di un pubblico ufficio servizio o lavoro
- 30)334 sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa

Nota***3

Decreto legge 6-7-2012 n. 95 convertito nella legge n. 135/2012

Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario. Pubblicato nella Gazz. Uff. 6 luglio 2012, n. 156, S.O.

Art. 5 *Riduzione di spese delle pubbliche amministrazioni*

9. È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del [decreto legislativo n. 165 del 2001](#) ⁽¹²²⁾, nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'[articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196](#) nonché alle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Alle suddette amministrazioni è, altresì, fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni di cui al primo periodo e degli enti e società da esse controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi elettivi degli enti di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del [decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 30 ottobre 2013, n. 125](#). Gli incarichi, le cariche e le collaborazioni di cui ai periodi precedenti sono comunque consentiti a titolo gratuito. Per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuità, la durata non può essere superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione. Devono essere rendicontati eventuali rimborsi di spese, corrisposti nei limiti fissati dall'organo competente dell'amministrazione interessata. Gli organi costituzionali si adeguano alle disposizioni del presente comma nell'ambito della propria autonomia. ⁽¹¹⁶⁾
⁽¹²⁸⁾ ⁽¹³¹⁾

Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE

Sacchi Maurizio

IL PRESIDENTE

Bottani Carlo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n.82/2005 e successive modifiche e integrazioni